



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.3.2018
COM(2018) 147 final

2018/0072 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale
significativa**

{SWD(2018) 81 final} - {SWD(2018) 82 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'economia digitale sta trasformando il nostro modo di interagire, consumare e svolgere attività imprenditoriali. Le imprese digitali crescono molto più velocemente rispetto all'economia in generale, e questa tendenza è destinata a continuare. Le tecnologie digitali offrono numerosi vantaggi alla società e, dal punto di vista fiscale, creano opportunità per le amministrazioni fiscali e offrono soluzioni per ridurre gli oneri amministrativi, facilitare la collaborazione tra autorità fiscali e contrastare l'evasione fiscale.

D'altro canto, la digitalizzazione sta mettendo a dura prova il sistema fiscale internazionale a causa dell'evoluzione dei modelli d'impresa. I responsabili politici hanno difficoltà a trovare soluzioni in grado di garantire una tassazione equa ed efficace, in quanto la trasformazione digitale dell'economia procede in modo sempre più veloce e le norme vigenti sulla tassazione delle imprese non sono in grado di seguire tale evoluzione. Il fatto di applicare all'economia digitale le norme attuali in materia di imposta sulle società ha portato a un disallineamento tra il luogo in cui gli utili sono tassati e il luogo in cui è creato il valore. In particolare, le norme vigenti non sono più consone al contesto attuale, in cui è agevolato il commercio elettronico transfrontaliero senza presenza fisica, le imprese dipendono in larga misura da attività immateriali difficili da valutare e i contenuti generati dagli utenti e la raccolta dei dati sono attività fondamentali per la creazione di valore delle imprese digitali. La necessità di un intervento volto ad adeguare all'economia digitale le norme relative all'imposta sulle società è riconosciuta a livello internazionale da organismi quali il G20. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha esaminato la questione nel quadro del progetto BEPS OCSE/G20¹. Nella riunione di marzo 2017 il G20 ha chiesto all'OCSE di presentare ai ministri delle Finanze del G20 che si terrà ad aprile 2018 una relazione intermedia sulle implicazioni della digitalizzazione sulla fiscalità. Tuttavia potrebbe rivelarsi difficile raggiungere un accordo a livello mondiale.

Tali difficoltà sono state identificate nella Comunicazione della Commissione riguardante *“Un sistema fiscale equo ed efficace nell'Unione europea per il mercato unico digitale”* adottata il 21 settembre 2017, in cui la Commissione analizza le sfide fiscali poste dalla digitalizzazione dell'economia globale. A questa hanno fatto seguito le conclusioni adottate il 19 ottobre 2017 dal Consiglio europeo,² che ha sottolineato la necessità di un sistema di tassazione equo, efficace e adeguato all'era digitale e ha espresso interesse per proposte adeguate da parte della Commissione entro l'inizio del 2018. Anche il Consiglio ECOFIN, nelle sue conclusioni del 5 dicembre 2017³, ha dichiarato di attendere con interesse proposte adeguate da parte della Commissione entro l'inizio del 2018, *“tenuto conto dei pertinenti*

¹ Relazione dell'OCSE sull'azione 1 BEPS “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy” (Far fronte alle sfide fiscali dell'economia digitale), 2015.

² Riunione del Consiglio europeo (19 ottobre 2017) – Conclusioni (doc. EUCO 14/17).

³ Conclusioni del Consiglio (5 dicembre 2017) – Rispondere alle sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale (FISC 346 ECOFIN 1092).

sviluppi nelle attività dell'OCSE in corso e a seguito di una valutazione della fattibilità giuridica e tecnica e dell'impatto economico delle possibili risposte alle sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale.”

Le attuali norme in materia di imposta sulle società si basano sul principio che gli utili dovrebbero essere tassati nel luogo in cui è creato il valore. Tuttavia tali norme sono state per la maggior parte concepite all'inizio del 20° secolo per settori tradizionali e definiscono ciò che dà luogo a un diritto a tassazione in un paese (“dove tassare”) e quale percentuale del reddito delle società è imputata a un paese (“quanto tassare”), per lo più sulla base del fatto di avere una presenza fisica in tale paese e senza tenere conto del valore creato dalla partecipazione degli utenti in tale giurisdizione. Ciò significa che persone non residenti a fini fiscali sono soggette a imposta in un paese soltanto se hanno una presenza che costituisce una stabile organizzazione⁴. Tuttavia tali norme non consentono di tener conto della portata globale di attività digitali per le quali la presenza fisica non costituisce più un requisito per poter fornire servizi digitali. Occorre quindi disporre di nuovi indicatori della presenza economica significativa al fine di determinare i diritti di imposizione in relazione ai nuovi modelli di impresa digitali.

Una volta che un'impresa è imponibile in un paese, gli utili da essa generati devono essere ancora determinati e attribuiti a tale paese. Nell'attuale quadro normativo in materia di imposta societaria si ricorre alle norme sui prezzi di riferimento per attribuire gli utili dei gruppi multinazionali ai diversi paesi in base a un'analisi delle funzioni, degli attivi e dei rischi all'interno della catena del valore del gruppo. Nel contesto della tassazione degli utili di impresa attribuibili alla stabile organizzazione si ipotizza un'entità distinta⁵ e si applicano per analogia le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento. Tuttavia le norme attuali, concepite per modelli di impresa tradizionali, non tengono conto del fatto che i modelli di impresa digitali hanno caratteristiche diverse da quelli tradizionali per quanto riguarda il modo in cui è creato il valore. Ciò determina una distorsione della concorrenza e incide negativamente sulle entrate pubbliche. L'economia digitale dipende in larga misura da attività immateriali, quali dati degli utenti e metodi avanzati di analisi dei dati per estrarre valore dai dati degli utenti. Tali pratiche sono sempre più utilizzate per generare valore nei gruppi multinazionali e sono difficili da valutare. La difficoltà insita nell'identificare e valutare le attività immateriali e nel determinarne il contributo alla creazione di valore all'interno di un gruppo richiede nuovi metodi per attribuire gli utili, che consentano di meglio quantificare la creazione di valore nei nuovi modelli d'impresa.

La presente proposta mira ad affrontare le questioni suscitate dall'economia digitale delineando una soluzione globale nell'ambito dei regimi di imposta sulle società vigenti negli Stati membri. Essa prevede un sistema comune di imposta delle attività digitali nell'UE concepito tenendo conto delle caratteristiche dell'economia digitale.

⁴ Articolo 5 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

⁵ Articolo 7 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

In primo luogo, la presente proposta definisce norme intese a stabilire un nesso imponibile per le imprese digitali operanti a livello transfrontaliero che hanno una presenza commerciale non fisica (di seguito: “presenza digitale significativa”). È necessario definire nuovi indicatori della presenza digitale significativa per stabilire e proteggere i diritti di imposizione degli Stati membri in relazione ai nuovi modelli d’impresa digitali.

In secondo luogo, la presente proposta stabilisce i principi per l’attribuzione degli utili a un’impresa digitale. Tali principi dovrebbero permettere di cogliere con maggiore precisione il valore generato da modelli d’impresa digitali che dipendono in larga misura da attività immateriali.

La presente direttiva, una volta attuata nella legislazione nazionale degli Stati membri, si applicherà alle attività digitali transfrontaliere all’interno dell’Unione, anche qualora le convenzioni in materia di doppia imposizione tra gli Stati membri non siano state modificate di conseguenza. Essa si applicherà anche nel caso di un operatore economico stabilito in una giurisdizione terza operante attraverso una presenza digitale significativa in uno Stato membro, qualora non sia in vigore una convenzione in materia di doppia imposizione tra lo Stato membro interessato e tale giurisdizione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta è parte integrante dell’azione in corso a livello dell’UE e a livello internazionale per adeguare l’attuale quadro fiscale all’economia digitale.

A livello internazionale, la sfida di garantire che il reddito di tutti gli attori dell’economia digitale sia soggetto a un’equa imposizione era già stata identificata nell’ambito della relazione sull’azione 1 del progetto BEPS dell’OCSE/G20 e nella relazione intermedia dell’OCSE sulla tassazione dell’economia digitale⁶ che è stata presentata ai ministri delle Finanze del G20 nel marzo 2018. La relazione intermedia delinea diverse opzioni per affrontare questa sfida e l’OCSE si propone di pervenire a una soluzione basata sul consenso entro il 2020.

La Commissione riconosce che l’approccio ideale consisterebbe nel trovare soluzioni internazionali multilaterali per tassare l’economia digitale, considerata la portata globale di questa sfida. La Commissione collabora strettamente con l’OCSE per sostenere lo sviluppo di una soluzione a livello internazionale. Tuttavia la complessità del problema e l’ampia gamma di questioni da affrontare ostacolano i progressi sul piano internazionale, e raggiungere un consenso internazionale potrebbe richiedere tempo. Questo è il motivo per cui la Commissione ha deciso di agire. La presente proposta intende contribuire ai lavori in corso a livello di OCSE, il cui ruolo continua a essere essenziale per raggiungere un consenso globale su questo tema. Nel definire la visione dell’UE su come affrontare in modo esaustivo le sfide dell’economia digitale, la proposta di direttiva intende costituire un modello per orientare il dibattito internazionale su una soluzione globale. L’UE dovrebbe sostenere i suoi partner internazionali e incoraggiarli a procedere in questa direzione.

⁶ OCSE (2018), *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on BEPS*, Edizioni OCSE, Parigi. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264293083-en>.

A livello dell'UE, la presente proposta si basa sulle numerose iniziative adottate dalla Commissione per garantire un'equa ed efficace tassazione delle società nell'Unione⁷.

In un contesto più ampio, vale la pena sottolineare che la proposta di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) costituirebbe la soluzione ottimale per garantire una tassazione societaria più equa ed efficiente nell'UE. Tuttavia la CCCTB, considerato il suo campo di applicazione attuale, non offrirebbe una soluzione strutturale ad alcune importanti sfide connesse alla tassazione delle imprese dell'economia digitale. Ciò è dovuto al fatto che la CCCTB ha un campo di applicazione limitato (in quanto è obbligatoria unicamente per le grandi società multinazionali) e che la definizione di stabile organizzazione nella CCCTB deriva da quella attualmente applicata a livello internazionale. Inoltre, nella CCCTB le regole per l'attribuzione degli utili (la formula di ripartizione) potrebbero non tenere sufficientemente conto delle attività digitali di un'impresa. Le norme concernenti un nesso imponibile per le attività digitali dovrebbero essere incluse nella CCCTB. Inoltre, per quanto riguarda la ripartizione degli utili dei grandi gruppi multinazionali, l'approccio della formula di ripartizione dovrebbe essere adeguato nella CCCTB per tenere in debita considerazione le attività digitali. La Commissione accoglie con favore le modifiche figuranti nelle relazioni della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo sulla base imponibile comune per l'imposta sulle società e sulla CCCTB, che costituiscono una buona base per i lavori futuri volti a garantire un'equa tassazione delle attività digitali⁸. La Commissione è pronta a lavorare con gli Stati membri e con il Parlamento per valutare come integrare nella CCCTB le disposizioni della presente direttiva.

La presente direttiva fa parte di un pacchetto che comprende anche una raccomandazione rivolta agli Stati membri affinché includano nelle convenzioni in materia di doppia imposizione concluse con paesi terzi norme corrispondenti sulla presenza digitale significativa e sulla ripartizione degli utili, una proposta di direttiva che definisce una soluzione provvisoria e una comunicazione che illustra il contesto e spiega come si articolano fra loro le proposte.

La Commissione raccomanda agli Stati membri di riprodurre le disposizioni della presente direttiva nelle convenzioni in materia di doppia imposizione concluse con paesi terzi, in quanto, qualora viga una convenzione in materia di doppia imposizione tra uno Stato membro e una giurisdizione non appartenente all'Unione, le norme della convenzione potrebbero prevalere sulle disposizioni proposte concernenti una presenza digitale significativa.

Inoltre, la Commissione presenta oggi una proposta di direttiva per una soluzione intermedia, l'imposta sui servizi digitali (ISD), che offre una soluzione provvisoria semplice per la tassazione delle attività digitali nell'UE. La ISD, che istituisce un'imposta sui ricavi derivanti

⁷ COM(2015) 302 final.

⁸ Relazione del 22 febbraio 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS)) e relazione del 26 febbraio 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)).

dalla fornitura di taluni servizi digitali⁹, dovrebbe applicarsi su base temporanea, in attesa dell'adozione di una soluzione globale.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta è inoltre coerente con la strategia per il mercato unico digitale¹⁰, nella quale la Commissione si è impegnata a garantire l'accesso alle attività online per i cittadini e le imprese in condizioni di concorrenza leale, nonché a creare opportunità digitali per i cittadini e le imprese e a rafforzare la posizione dell'Europa quale leader mondiale nell'economia digitale.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La legislazione dell'Unione in materia di imposte diverse dalle imposte sul volume d'affari rientra nell'ambito dell'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale disposizione prevede che le misure di ravvicinamento ai sensi di tale articolo abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La presente proposta è conforme al principio di sussidiarietà. Poiché le imprese digitali possono operare a livello transfrontaliero senza alcuna presenza fisica, sia all'interno dell'Unione che da paesi terzi, sono necessarie norme uniformi per garantire che tali imprese paghino le imposte nel luogo in cui realizzano gli utili. La dimensione transfrontaliera delle attività digitali comporta la necessità di un'iniziativa a livello dell'Unione, che offre un valore aggiunto rispetto a quanto si potrebbe conseguire mediante numerose misure nazionali. Occorre un'iniziativa comune a tutto il mercato interno per un'applicazione diretta e armonizzata delle norme concernenti una presenza digitale significativa nell'Unione, al fine di garantire condizioni di parità per tutti gli Stati membri e offrire certezza giuridica ai contribuenti. L'adozione di approcci unilaterali e divergenti da parte dei singoli Stati membri potrebbe risultare inefficace e frammentare il mercato unico creando conflitti a livello di politiche nazionali, distorsioni e ostacoli fiscali per le imprese nell'UE. Se l'obiettivo è adottare soluzioni che siano funzionali per il mercato interno nel suo complesso, l'adozione di iniziative coordinate a livello dell'Unione è il solo modo per raggiungerlo.

- **Proporzionalità**

La direttiva proposta è necessaria, adeguata e appropriata per conseguire l'obiettivo auspicato. Essa non implica l'armonizzazione delle aliquote d'imposta sulle società nell'Unione e, di conseguenza, non limita la capacità degli Stati membri di incidere sull'importo auspicato del gettito fiscale proveniente dalle imprese. La direttiva proposta non interferisce con le scelte nazionali in termini di portata dell'intervento del settore pubblico e composizione delle

⁹ Proposta di direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali ("imposta sui servizi digitali"), COM(2018) 148 final.

¹⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia per il mercato unico digitale in Europa [COM(2015) 192 final del 6.5.2015].

entrate fiscali. Essa propone un metodo più efficace per tassare le attività digitali di società soggette a imposta che operano all'interno dell'UE, nell'ottica di un mercato interno più efficiente.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Le distorsioni del mercato interno indicate sopra possono essere affrontate solo ricorrendo a norme giuridiche vincolanti e al ravvicinamento delle legislazioni fiscali nell'ambito di un quadro legislativo comune. Strumenti normativi non vincolanti non costituirebbero una scelta ottimale, in quanto gli Stati membri sarebbero liberi di non applicarli o perché potrebbero condurre a un approccio frammentario. Un tale risultato sarebbe estremamente indesiderabile. Si rischierebbe di creare incertezza giuridica per i contribuenti e di pregiudicare gli obiettivi di un regime di imposta societaria coordinato e coerente nel mercato interno.

Sulla base dell'articolo 115 del TFUE, *“il Consiglio, deliberando all'unanimità ..., stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno.”* Il trattato prescrive pertanto che in materia di imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari (disciplinata dall'articolo 113 del TFUE) l'intervento normativo assuma esclusivamente la forma di direttive.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La strategia di consultazione è stata incentrata su tre gruppi principali di portatori di interesse: le amministrazioni fiscali degli Stati membri, le imprese e i cittadini. Le due principali attività di consultazione sono state una consultazione pubblica aperta che ha raccolto 446 contributi nell'arco di 12 settimane (dal 26 ottobre 2017 al 3 gennaio 2018) e un sondaggio mirato rivolto a tutte le amministrazioni fiscali dell'UE. Per quanto riguarda una soluzione globale, l'approccio che ha raccolto il consenso di oltre la metà di quanti hanno risposto alla consultazione delle parti interessate è una proposta relativa a una presenza digitale nell'UE¹¹. I due gruppi di portatori di interesse si sono pronunciati a favore della stessa opzione: 14 su 21 autorità fiscali nazionali e il 58% dei 446 partecipanti alla consultazione pubblica aperta ritengono che la proposta relativa alla “presenza digitale nell'Unione” sia la più idonea ad affrontare gli attuali problemi connessi alle norme fiscali internazionali per l'economia digitale. Le parti interessate non sono state espressamente invitate a indicare l'approccio da esse preferito per quanto riguarda le giurisdizioni non appartenenti all'UE. Anche i membri della piattaforma per la buona governance fiscale (composta da tutte le autorità fiscali dell'UE e da 15 organizzazioni che rappresentano imprese, società civile e consulenti fiscali) sono stati informati di questa iniziativa e invitati a esprimere il loro parere. Sono stati presi in considerazione anche contributi spontanei.

¹¹ Cfr. l'allegato 2 della valutazione d'impatto.

- **Valutazione d'impatto**

La valutazione d'impatto della proposta è stata esaminata dal comitato per il controllo normativo della Commissione il 7 febbraio 2018. Il comitato ha espresso un parere positivo sulla proposta, unitamente ad alcune raccomandazioni che sono state prese in considerazione. Il parere del comitato, le raccomandazioni e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto figurano nell'allegato 1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente proposta. Per quanto riguarda i soggetti che sarebbero interessati dalla presente proposta e in che modo si rimanda all'allegato 3.

La valutazione d'impatto della presente proposta ha esaminato le due opzioni di riforma fondamentali e altre ipotesi di modifica nell'ambito dell'attuale sistema fiscale internazionale. A causa di vincoli di fattibilità giuridica e/o politica, riforme più radicali sono state scartate in quanto non costituiscono opzioni realistiche in questa fase. La soluzione dovrebbe invece essere incentrata sulla revisione dell'attuale concetto di stabile organizzazione e delle regole relative all'attribuzione degli utili. Allo stesso tempo è stata respinta l'ipotesi di una soluzione unicamente nell'ambito della proposta relativa a una CCCTB, in quanto comporterebbe un campo di applicazione troppo limitato per proporre una soluzione strutturale che possa eventualmente essere estesa al di fuori dell'UE. Pertanto, l'opzione privilegiata per affrontare la questione all'interno dell'UE è costituita da una direttiva a sé stante volta a modernizzare le norme in materia di stabile organizzazione e di attribuzione degli utili.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta di direttiva non avrà alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le norme contenute nella presente proposta dovrebbero essere integrate nei sistemi di imposta sul reddito delle imprese degli Stati membri e nella proposta della Commissione relativa alla CCCTB e dovrebbero in seguito tradursi in corrispondenti modifiche nel modello di convenzione fiscale dell'OCSE (modello di convenzione dell'OCSE) a livello internazionale. Una volta adottata la direttiva, la Commissione ne sorveglierà l'attuazione e l'applicazione in stretta collaborazione con gli Stati membri.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Campo di applicazione (articolo 2)

La presente proposta riguarda le società soggette a imposta costituite o stabilite nell'UE, nonché le imprese costituite o stabilite in una giurisdizione terza che non ha concluso una convenzione in materia di doppia imposizione con lo Stato membro in cui è identificata una presenza digitale significativa del contribuente. Essa non si applica alle imprese costituite o stabilite in una giurisdizione terza che ha concluso una convenzione in materia di doppia imposizione con lo Stato membro della presenza digitale significativa, al fine di evitare eventuali violazioni di tali convenzioni in materia di doppia imposizione. La situazione può essere diversa se la convenzione fiscale applicabile con una giurisdizione terza contiene una

disposizione analoga concernente una presenza digitale significativa che crea diritti e obblighi analoghi in relazione a tale giurisdizione.

Definizioni (Articolo 3)

Questo articolo contiene le definizioni dei diversi concetti necessari per applicare le disposizioni della direttiva (segnatamente i concetti di servizi digitali, interfaccia digitale, ricavi, entità, utente e periodo di imposta).

Un servizio digitale è un servizio fornito attraverso internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata e richiede un intervento umano minimo. Questa definizione corrisponde alla definizione di “servizi prestati tramite mezzi elettronici” di cui all’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, e comprende lo stesso tipo di servizi.

Al fine di escludere un nesso imponibile basato unicamente sul luogo di consumo, la mera vendita di beni o servizi agevolata dal ricorso a internet o a una rete elettronica non è considerata un servizio digitale. Ad esempio, il fatto di dare accesso (dietro compenso) a un mercato digitale per l’acquisto e la vendita di autovetture è un servizio digitale, ma la vendita di un’automobile attraverso un tale sito internet non lo è.

Si considera che il servizio richieda un intervento umano minimo se comporta un intervento umano minimo da parte del *fornitore*, a prescindere dal livello di intervento umano da parte dell’utente. Si considera che un servizio richieda unicamente un intervento umano minimo quando il fornitore predispone un sistema e provvede alla sua manutenzione o riparazione regolari in caso di malfunzionamento.

Presenza digitale significativa (articolo 4)

Il concetto di presenza digitale significativa è finalizzato a stabilire un nesso imponibile in una giurisdizione. Pertanto, dovrebbe essere considerato un’integrazione dell’attuale concetto di stabile organizzazione. Le norme proposte per stabilire un nesso imponibile di un’impresa digitale in uno Stato membro sono basate sui ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali, sul numero di utenti di servizi digitali o sul numero di contratti per un servizio digitale. Tali criteri sono variabili proxy che consentono di determinare l’“impronta digitale” di un’impresa in una giurisdizione sulla base di determinati indicatori di attività economica. Essi dovrebbero tener conto della dipendenza delle imprese digitali da un’ampia base di utenti, dalla partecipazione degli utenti e dai loro contributi, nonché del valore creato dagli utenti per tali imprese. I criteri dovrebbero adeguarsi ai vari tipi di modelli di impresa. I modelli d’impresa digitali sono molto eterogenei. Alcuni possono avere un’ampia base di utenti; altri, con una base di utenti più limitata, possono tuttavia contare su contributi significativi degli utenti, se ogni utente apporta un contributo di valore elevato. I criteri dovrebbero inoltre garantire un trattamento comparabile nei vari Stati membri, a prescindere dalle loro dimensioni, ed escludere i casi di scarso rilievo.

Per i suddetti tre criteri basati sull'utente (ricavi, numero di utenti e numero di contratti) vengono stabilite le rispettive soglie applicabili. Esiste una presenza digitale significativa in uno Stato membro se sono soddisfatti uno o più dei seguenti criteri: se i ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali a utenti in una giurisdizione superano 7 000 000 EUR in un periodo d'imposta, se il numero di utenti di un servizio digitale in uno Stato membro supera i 100 000 in un periodo d'imposta o se il numero di contratti commerciali per servizi digitali supera i 3 000.

Come è stato spiegato nella valutazione d'impatto,¹² è essenziale che ogni soglia sia fissata a un livello sufficientemente elevato da escludere i casi di scarso rilievo nei quali gli utili attribuibili a una presenza digitale non coprirebbero neppure i costi di conformità fiscale di una stabile organizzazione, in modo da garantire la proporzionalità della misura quando si applicano queste tre soglie alternative. La soglia applicabile ai ricavi è fissata in modo da coprire i costi stimati di conformità per la gestione di una stabile organizzazione aggiuntiva, anche a tassi poco elevati. La soglia applicabile al numero di utenti dovrebbe riflettere un valore equivalente in termini monetari basato sui ricavi medi per utente. La soglia applicabile al numero di contratti commerciali dovrebbe permettere di tener conto unicamente dei contratti tra imprese, in quanto il valore rappresentato da tali contratti sarà probabilmente più elevato di quello dei contratti conclusi con persone fisiche. Pertanto, una soglia relativa al numero di contratti tra imprese dovrebbe essere nettamente inferiore a una soglia basata sugli utenti.

Utili attribuibili alla presenza digitale significativa (articolo 5)

La norme proposte per l'attribuzione degli utili a una presenza digitale significativa sono basate sul quadro vigente applicabile alle stabili organizzazioni. Esse confermano il principio secondo cui è opportuno attribuire a una presenza digitale significativa gli utili che essa avrebbe realizzato attraverso determinate attività economiche rilevanti svolte tramite un'interfaccia digitale, in particolare nelle sue relazioni con altre parti dell'impresa, se fosse stata un'impresa separata e indipendente che esercita attività simili o identiche in condizioni simili o identiche, tenendo conto degli attivi utilizzati, delle funzioni esercitate e dei rischi assunti. Pertanto, l'approccio autorizzato dell'OCSE (AOA) rimane il principio di base per l'attribuzione degli utili a una presenza digitale significativa. Ciò premesso, il quadro deve essere adattato in modo coerente al fine di tener conto del modo in cui il valore è creato nelle attività digitali. In effetti, nell'analisi funzionale della stabile organizzazione, il criterio delle funzioni rilevanti svolte dal personale pertinenti per l'assunzione del rischio e la proprietà economica degli attivi nel contesto delle attività digitali non è sufficiente a garantire un'attribuzione degli utili alla presenza digitale significativa che rifletta la creazione di valore. Tale situazione si verifica quando una presenza digitale significativa opera attraverso un'interfaccia digitale senza presenza fisica in una data giurisdizione, o quando nella giurisdizione della presenza digitale significativa non vengono svolte funzioni rilevanti da parte del personale.

¹² Nella sezione 6.3.

Nell'analisi funzionale della presenza digitale significativa, le attività realizzate dall'impresa attraverso un'interfaccia digitale in relazione ai dati e agli utenti dovrebbero essere considerate funzioni economicamente rilevanti pertinenti per l'attribuzione della proprietà economica degli attivi e dei rischi alla presenza digitale significativa. L'attribuzione degli utili dovrebbe tenere in considerazione lo sviluppo, il potenziamento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento di attivi immateriali nell'esercizio di attività economicamente rilevanti da parte della presenza digitale, anche se queste non sono collegate a funzioni svolte dal personale nello stesso Stato membro.

Ad esempio, attraendo nuovi utenti verso un social network, l'insieme delle attività immateriali che sarebbero attribuibili all'impresa del social network svolge un ruolo chiave nel garantire esternalità positive di rete, vale a dire che gli utenti possano connettersi a numerosi altri utenti. L'ampliamento del network realizzato attraverso la presenza digitale significativa rafforza questo stesso insieme di attività immateriali. Tale insieme di attività immateriali sarebbe ulteriormente rafforzato dal trattamento di dati utente che consentano al social network di vendere a un prezzo maggiorato spazi pubblicitari personalizzati in funzione degli interessi degli utenti.

Ne consegue che le funzioni connesse allo sviluppo, al potenziamento, al mantenimento, alla protezione e allo sfruttamento di attività immateriali uniche sarebbero tipiche di una presenza digitale significativa. Ciascuna delle attività economicamente rilevanti contribuisce in modo unico alla creazione di valore nei modelli d'impresa digitali ed è parte integrante di tali modelli. Pertanto il metodo di ripartizione dell'utile sarebbe spesso considerato il più idoneo per attribuire gli utili alla presenza digitale significativa. In tale contesto, i fattori di ripartizione potrebbero comprendere le spese sostenute per la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione (attribuibili alla presenza digitale significativa rispetto alle spese imputabili alla sede sociale e/o a qualsiasi altra presenza digitale significativa in altri Stati membri) nonché il numero di utenti in uno Stato membro e i dati raccolti per Stato membro.

Le norme proposte si limitano a stabilire i principi generali per l'attribuzione degli utili a una presenza digitale significativa, in quanto orientamenti più specifici in materia potrebbero essere elaborati nelle opportune sedi internazionali o a livello dell'UE.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹³,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁴,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La rapida trasformazione dell'economia mondiale a seguito della digitalizzazione esercita nuove pressioni sui regimi di imposta societaria sia a livello dell'Unione che a livello internazionale e rimette in discussione la capacità di stabilire dove le imprese digitali dovrebbero pagare le imposte e quanto dovrebbero pagare. Sebbene la necessità di adeguare all'economia digitale le norme in materia di imposta sulle società sia riconosciuta a livello internazionale da organismi quali il G20, potrebbe risultare difficile raggiungere un accordo a livello mondiale.
- (2) La relazione sull'azione 1 concernente l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) "Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy" (Far fronte alle sfide fiscali dell'economia digitale), pubblicata dall'OCSE nell'ottobre 2015, delinea diversi approcci per la tassazione dell'economia digitale, che sono stati ulteriormente analizzati nella relazione dell'OCSE "Tax Challenges Arising from Digitalisation" (Le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione) - Relazione intermedia 2018". La crescente trasformazione digitale dell'economia rende sempre più necessario trovare soluzioni atte a garantire un'equa ed efficace tassazione delle imprese digitali.
- (3) Nella comunicazione della Commissione "Un sistema fiscale equo ed efficace nell'Unione europea per il mercato unico digitale", adottata il 21 settembre 2017, si afferma che occorrono nuove norme internazionali che rispondano ai problemi specifici posti dall'economia digitale per permettere di stabilire il luogo in cui è creato il valore delle imprese e le relative modalità di attribuzione a fini fiscali. Queste nuove norme comporterebbero la riforma delle norme fiscali internazionali esistenti

¹³ GU C del , pag.

¹⁴ GU C del , pag.

concernenti la definizione della nozione di stabile organizzazione e l'attribuzione degli utili applicabile alle attività digitali.

- (4) Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 19 ottobre 2017, ha sottolineato la necessità di un sistema di tassazione equo, efficace e adeguato all'era digitale e ha espresso interesse per proposte adeguate da parte della Commissione entro l'inizio del 2018¹⁵. Il Consiglio ECOFIN, nelle conclusioni del 5 dicembre 2017, ha sottolineato che una definizione di stabile organizzazione accettata a livello globale e le norme corrispondenti in materia di prezzi di trasferimento e attribuzione degli utili dovrebbero continuare ad avere un ruolo centrale per affrontare le sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale e ha incoraggiato una stretta cooperazione tra l'UE, l'OCSE e altri partner internazionali per rispondere alle sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale¹⁶.

A questo riguardo gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a includere nei rispettivi sistemi di imposta sul reddito delle imprese norme per l'esercizio dei propri diritti di tassazione. È quindi opportuno chiarire le varie imposte sulle società applicabili negli Stati membri. Tali norme dovrebbero ampliare la definizione di stabile organizzazione e stabilire un nesso imponibile per una presenza digitale significativa nelle rispettive giurisdizioni. Dovrebbero altresì essere definiti principi generali per l'attribuzione degli utili imponibili a tale presenza digitale. In linea di principio, tali norme dovrebbero applicarsi a tutte le società soggette a imposta, a prescindere dal luogo in cui risiedono ai fini fiscali, che sia nell'Unione o fuori di essa.

- (5) Tuttavia, le norme non dovrebbero applicarsi a entità che sono residenti fiscali in una giurisdizione terza con cui lo Stato membro della presenza digitale significativa ha concluso una convenzione in materia di doppia imposizione, a meno che la convenzione non contenga disposizioni relative a una presenza digitale significativa che creano, per tale giurisdizione, diritti e obblighi analoghi a quelli istituiti dalla presente direttiva. In questo modo si intende evitare qualsiasi conflitto con le convenzioni in materia di doppia imposizione concluse con giurisdizioni terze, dal momento che tali giurisdizioni non sono generalmente tenute a rispettare il diritto dell'Unione.
- (6) Al fine di elaborare una rigorosa definizione di nesso imponibile di un'impresa digitale in uno Stato membro, è necessario che tale definizione sia basata sui ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali, sul numero di utenti o sul numero di contratti commerciali per servizi digitali. Le soglie applicabili dovrebbero rispecchiare l'importanza della presenza digitale per diversi tipi di modelli d'impresa e tener conto dei diversi gradi di contributo al processo di creazione di valore. Le norme dovrebbero inoltre garantire un trattamento compatibile nei vari Stati membri, a prescindere dalle loro dimensioni, ed escludere i casi di scarso rilievo. La vendita di beni o servizi agevolata dal ricorso a internet o a una rete elettronica non dovrebbe essere considerata un servizio digitale ai sensi della presente direttiva.
- (7) Affinché la presenza digitale significativa di un'impresa possa essere tassata in un'altra giurisdizione in conformità del relativo diritto interno, è necessario stabilire i principi di attribuzione degli utili a tale presenza digitale significativa. Le norme dovrebbero essere basate sugli attuali principi per l'attribuzione degli utili e su

¹⁵ Riunione del Consiglio europeo (19 ottobre 2017) – Conclusioni (doc. EUCO 14/17).

¹⁶ Conclusioni del Consiglio (5 dicembre 2017) – Rispondere alle sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale (FISC 346 ECOFIN 1092).

un'analisi funzionale delle funzioni espletate, degli attivi utilizzati e dei rischi assunti da una presenza digitale significativa nell'esercizio delle sue attività economicamente rilevanti attraverso un'interfaccia digitale. È opportuno prestare particolare attenzione al fatto che una parte significativa del valore di un'impresa digitale è creata nel luogo in cui si trovano gli utenti e in cui sono raccolti e trattati i dati relativi agli utenti, nonché nel luogo in cui sono forniti i servizi digitali. Poiché le attività economicamente rilevanti svolte da una presenza digitale significativa contribuiscono in modo unico alla creazione di valore nei modelli d'impresa digitali, per consentire un'equa attribuzione degli utili alla presenza digitale significativa dovrebbe di norma essere utilizzato il metodo di ripartizione degli utili. Tuttavia ciò non dovrebbe impedire a un soggetto passivo di utilizzare un metodo alternativo conforme a principi accettati a livello internazionale, purché sia in grado di dimostrare, sulla base dei risultati dell'analisi funzionale, che è più appropriato un altro metodo conforme a principi accettati a livello internazionale. È inoltre essenziale che i fattori di ripartizione degli utili mantengano una stretta correlazione con la creazione di valore.

- (8) Uno degli obiettivi principali della presente direttiva è migliorare la resilienza del mercato interno nel suo complesso, al fine di rispondere alle sfide della tassazione dell'economia digitale. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente tramite l'azione individuale degli Stati membri, perché le imprese digitali possono operare a livello transfrontaliero senza avere una presenza fisica in una giurisdizione e occorrono quindi norme per garantire che tali imprese paghino le imposte nel luogo in cui realizzano gli utili. Considerata tale dimensione transfrontaliera, un'iniziativa a livello dell'Unione offre un valore aggiunto rispetto a quanto si potrebbe conseguire mediante numerose misure nazionali. È necessaria un'iniziativa comune a tutto il mercato interno per garantire un'applicazione armonizzata delle norme concernenti una presenza digitale significativa nell'Unione. L'adozione di approcci unilaterali e divergenti da parte dei singoli Stati membri potrebbe risultare inefficace e frammentare il mercato unico creando conflitti a livello di politiche nazionali, distorsioni e ostacoli fiscali per le imprese nell'Unione. Poiché gli obiettivi della presente direttiva possono essere conseguiti più efficacemente a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (9) È necessario che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito della presente direttiva sia conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, anche per quanto riguarda l'obbligo di predisporre misure tecniche e organizzative per conformarsi agli obblighi imposti da tale regolamento, in particolare quelli riguardanti la liceità del trattamento, la sicurezza delle attività di trattamento, la comunicazione di informazioni, i diritti degli interessati e la protezione dei dati fin dalla progettazione e di default. Per quanto possibile, i dati personali dovrebbero essere resi anonimi.
- (10) La Commissione dovrebbe valutare l'attuazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e presentare al Consiglio una relazione al riguardo. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione tutte le informazioni

¹⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

necessarie ai fini di tale valutazione. Dovrebbe essere istituito un comitato consultivo DigiTax incaricato di esaminare le questioni relative all'applicazione della direttiva.

- (11) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi¹⁸, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (12) Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad applicare le disposizioni della presente direttiva a decorrere dal primo periodo d'imposta avente inizio dopo il termine di recepimento. In questo modo si intende garantire che le nuove disposizioni inizino ad applicarsi in ogni Stato membro a decorrere da una data quanto più armonizzata possibile, tenendo conto tuttavia del fatto che i vari Stati membri possono avere periodi d'imposta diversi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

¹⁸ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

CAPO I

OGGETTO, DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme intese ad ampliare il concetto di stabile organizzazione, applicabile ai fini dell'imposta sulle società in ciascuno Stato membro, allo scopo di includere una presenza digitale significativa attraverso la quale è esercitata, in tutto o in parte, un'attività. La presente direttiva definisce inoltre una serie di principi per l'attribuzione degli utili a una presenza digitale significativa o in relazione ad essa, ai fini dell'imposta sulle società.

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente direttiva si applica alle entità, a prescindere dal luogo in cui risiedono ai fini dell'imposta sulle società, che sia in uno Stato membro o in un paese terzo.

Tuttavia, nel caso di entità residenti ai fini dell'imposta sulle società in un paese terzo con il quale lo Stato membro in questione ha concluso una convenzione diretta a evitare la doppia imposizione, la presente direttiva si applica solo se tale convenzione contiene disposizioni simili agli articoli 4 e 5 della presente direttiva in relazione al paese terzo e se tali disposizioni sono in vigore.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- (1) "imposta sulle società": una delle imposte sulle società di cui all'allegato I o un'imposta analoga introdotta successivamente;
- (2) "interfaccia digitale": qualsiasi software, compresi i siti web o parte di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili agli utenti;
- (3) "indirizzo di protocollo Internet (IP)": una serie di cifre assegnate a dispositivi in rete per facilitare la loro comunicazione via internet;
- (4) "utente": qualsiasi persona o impresa;
- (5) "servizi digitali": i servizi forniti attraverso internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata e richiede un intervento umano minimo, impossibili da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione, e segnatamente:

- a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;

- b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un'azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
- c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
- d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito internet che operi come mercato online, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;
- e) le offerte forfettarie di servizi internet (*Internet service packages*, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (in altre parole, il forfait va oltre il semplice accesso a internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso a notizie di attualità, informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti online, o qualsiasi altro elemento simile);
- f) i servizi elencati nell'allegato II.

I servizi digitali non comprendono i servizi elencati nell'allegato III o la vendita di beni o di altri servizi agevolata dal ricorso a internet o a una rete elettronica;

(6) “ricavi”: i proventi della vendita e di altre operazioni, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altri tributi e prelievi riscossi per conto delle agenzie governative, di natura monetaria o non, inclusi i proventi della cessione di attivi e diritti, gli interessi, i dividendi e altre distribuzioni di profitti, i proventi di liquidazioni, i canoni, i sussidi e le sovvenzioni, i doni ricevuti, le retribuzioni e le gratifiche. Tra i ricavi rientrano anche i doni di natura non monetaria effettuati da una società soggetta a imposta. Sono esclusi i capitali raccolti da una società soggetta a imposta (equity) o il debito a essa rimborsato;

(7) “entità”: qualsiasi persona giuridica o istituto giuridico che svolge la propria attività attraverso una società o una struttura trasparente a fini fiscali;

(8) “periodo d'imposta”: un anno fiscale, un anno civile o qualsiasi altro periodo applicabile ai fini dell'imposta sulle società;

(9) “impresa associata”: un'entità collegata alla specifica entità in questione in uno o più dei modi seguenti:

- a) una di esse partecipa alla gestione dell'altra, essendo nella posizione di esercitare un'influenza significativa sull'altra;
- b) una di esse partecipa al controllo dell'altra attraverso una partecipazione, diretta o indiretta, che supera il 20% dei diritti di voto;
- c) una di esse partecipa al capitale dell'altra mediante un diritto di proprietà, diretto o indiretto, che supera il 20% del capitale.

Nel caso in cui più di un'entità partecipi alla gestione, al controllo o al capitale della stessa entità in uno o più dei modi di cui alle lettere da a) a c), tutte queste entità sono considerate imprese tra loro associate.

Nel caso in cui la stessa entità partecipi alla gestione, al controllo o al capitale di più di un'entità in uno o più dei modi di cui alle lettere da a) a c), tutte queste entità sono considerate imprese tra loro associate.

In caso di partecipazioni indirette, il rispetto dei criteri di cui alle lettere b) e c) è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Un'entità che detiene più del 50% dei diritti di voto è considerata detentrica del 100%.

CAPO II

PRESENZA DIGITALE SIGNIFICATIVA

Articolo 4

Presenza digitale significativa

1. Ai fini dell'imposta sulle società, si considera che sussista una stabile organizzazione se esiste una presenza digitale significativa attraverso la quale è esercitata, in tutto o in parte, un'attività.
2. Il paragrafo 1 si aggiunge, senza limitare né incidere sulla sua applicazione, a qualsiasi altro criterio ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale volto a determinare l'esistenza di una stabile organizzazione in uno Stato membro ai fini dell'imposta sulle società, con specifico riguardo alla fornitura di servizi digitali o di altro tipo.
3. Si considera che esista una "presenza digitale significativa" in uno Stato membro nel corso di un periodo d'imposta se l'attività svolta attraverso di essa consiste interamente o in parte nella fornitura di servizi digitali tramite un'interfaccia digitale e se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni per quanto riguarda la fornitura di tali servizi da parte dell'entità che esercita l'attività, considerata congiuntamente alla fornitura di tali servizi tramite un'interfaccia digitale da parte di ciascuna delle imprese associate di tale entità a livello aggregato:
 - a) la parte dei ricavi totali ottenuti nel corso di tale periodo d'imposta e derivanti dalla fornitura di tali servizi digitali a utenti situati nello Stato membro considerato nel corso di detto periodo d'imposta è superiore a 7 000 000 EUR;
 - b) il numero di utenti di uno o più di tali servizi digitali che sono situati nello Stato membro considerato nel corso di tale periodo d'imposta è superiore a 100 000;
 - c) il numero di contratti commerciali per la fornitura di servizi digitali che sono conclusi nel corso di tale periodo d'imposta da parte di utenti situati nello Stato membro considerato è superiore a 3 000.
4. Per quanto riguarda la fruizione di servizi digitali, si considera che un utente sia situato in uno Stato membro in un periodo d'imposta se l'utente utilizza un dispositivo in tale Stato membro nel corso di tale periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale attraverso la quale sono forniti i servizi digitali.
5. Con riguardo alla conclusione di contratti per la fornitura di servizi digitali:
 - a) si considera che un contratto sia un contratto commerciale se l'utente lo conclude nel corso di un'attività commerciale;

b) si considera che un utente si trovi in uno Stato membro in un periodo d'imposta se è residente ai fini dell'imposta sulle società in tale Stato membro in detto periodo d'imposta o se è residente ai fini dell'imposta sulle società in un paese terzo ma dispone di una stabile organizzazione in tale Stato membro in detto periodo d'imposta.

6. Lo Stato membro in cui è utilizzato un dispositivo dell'utente è determinato con riferimento all'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo o, se più accurato, a qualsiasi altro metodo di geolocalizzazione.

7. La parte dei ricavi totali di cui al paragrafo 3, lettera a), è determinata in proporzione al numero di volte in cui i dispositivi sono utilizzati nel corso di tale periodo d'imposta da parte di utenti situati in tutto il mondo per accedere all'interfaccia digitale attraverso la quale sono forniti i servizi digitali.

Articolo 5

Utili attribuibili alla presenza digitale significativa o in relazione alla presenza digitale significativa

1. Gli utili che sono attribuibili a una presenza digitale significativa o in relazione a essa in uno Stato membro sono soggetti unicamente al regime di imposta sulle società di tale Stato.

2. Gli utili attribuibili alla presenza digitale significativa o in relazione a essa sono quelli che la presenza digitale avrebbe realizzato se fosse stata un'impresa separata e indipendente che svolge attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, in particolare nelle sue relazioni con altre parti dell'impresa, tenendo conto delle funzioni esercitate, degli attivi utilizzati e dei rischi assunti, attraverso un'interfaccia digitale.

3. Ai fini del paragrafo 2, la determinazione degli utili attribuibili alla presenza digitale significativa o in relazione a essa si basa su un'analisi funzionale. Per determinare le funzioni della presenza digitale significativa e attribuirvi la proprietà economica degli attivi e i rischi, si tiene conto delle attività economicamente rilevanti svolte da tale presenza attraverso un'interfaccia digitale. A tal fine le attività svolte dall'impresa attraverso un'interfaccia digitale relative a dati o utenti sono considerate attività economicamente rilevanti della presenza digitale significativa, che attribuiscono i rischi e la proprietà economica degli attivi a tale presenza.

4. Nel determinare gli utili attribuibili a norma del paragrafo 2, si tiene debito conto delle attività economicamente rilevanti svolte dalla presenza digitale significativa che sono pertinenti per lo sviluppo, il potenziamento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento delle attività immateriali dell'impresa.

5. Le attività economicamente rilevanti svolte dalla presenza digitale significativa attraverso un'interfaccia digitale comprendono, tra l'altro, le seguenti:

- a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi, la diffusione e la vendita di dati a livello di utente;
- b) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento e la visualizzazione dei contenuti generati dagli utenti;

- c) la vendita di spazi pubblicitari online;
- d) la messa a disposizione sul mercato digitale di contenuti creati da terzi;
- e) la fornitura di qualsiasi servizio digitale non elencato alle lettere da a) a d).

6. Nel determinare gli utili attribuibili a norma dei paragrafi da 1 a 4 i contribuenti utilizzano il metodo di ripartizione degli utili, a meno che il contribuente non dimostri che un metodo alternativo basato su principi accettati a livello internazionale sia più appropriato, visti i risultati dell'analisi funzionale. I fattori di ripartizione possono comprendere le spese sostenute per la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione, nonché il numero di utenti e i dati raccolti per ciascuno Stato membro.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 6

Riesame

1. La Commissione valuta l'attuazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e presenta al Consiglio una relazione al riguardo.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per valutare l'attuazione della presente direttiva.

Articolo 7

Comitato sulla tassazione dell'economia digitale

1. È istituito un comitato consultivo sulla tassazione dell'economia digitale, denominato "comitato DigiTax".
2. Il comitato DigiTax è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione. La Commissione provvede ai servizi di segreteria del comitato.
3. Il comitato DigiTax adotta il proprio regolamento interno.
4. Il comitato DigiTax esamina le questioni connesse all'applicazione della presente direttiva sollevate dal presidente del comitato, di propria iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, e informa la Commissione in merito alle sue conclusioni.

Articolo 8

Limitazione dei dati raccolti presso gli utenti

I dati che possono essere raccolti presso gli utenti ai fini dell'applicazione della presente direttiva sono limitati ai dati che indicano lo Stato membro in cui si trovano gli utenti, senza consentire la loro identificazione.

Articolo 9

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2020 con riguardo ai periodi d'imposta che hanno inizio a decorrere da tale data.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 11

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente